



SETTORE AMBIENTE E ATTIVITA' PRODUTTIVE
SERVIZIO RIFIUTI, TUTELA DELL'ATMOSFERA, INQUINAMENTO ACUSTICO, VALUTAZIONI
AMBIENTALI E DIFESA DEL SUOLO

DETERMINAZIONE
N. 70 del 02/02/2021

Oggetto: AGGIORNAMENTO PER MODIFICHE NON SOSTANZIALE DELL'A.I.A. N°973 RILASCIATA IN DATA 30/06/2017 ALLA SOCIETÀ GROIL SRL PER L'INSTALLAZIONE, CAT. IPPC 6.5, DENOMINATA "IMPIANTO DI LIQUEFAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE DERIVATI DA SCARTI DI MACELLAZIONE FRESCHI"- SITA NELLA LOTTIZZAZIONE G.A.M.A.-COMUNE DI SIMAXIS.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE con determinazione n. 973 del 30/06/2017 è stata rilasciata alla Società Groil srl (di seguito Gestore) l'Autorizzazione Integrata Ambientale (di seguito AIA) alla realizzazione ed all'esercizio dell'impianto di liquefazione di sottoprodotti di origine animale derivati da scarti di macellazione freschi (*attività IPPC di cui al p.to 6.5 Allegato 8, parte II del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii*), sito nella Lottizzazione GA.MA. nel Comune di Simaxis.

TENUTO CONTO

- 1 della richiesta di modifica non sostanziale del 27/11/2017, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 20193, con la quale il Gestore chiede di procedere con una modifica del ciclo produttivo, consistente nella modifica del processo di essiccazione delle farine, attraverso l'introduzione di un essiccatore a letto fluido, nell'inversione delle fasi di essiccazione e pastorizzazione, e nella sostituzione di una delle due caldaie a pellet da 400 kW, con una da 560 kW e una da 380 kW;
- 2 della nota del 12/04/2018, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 5713, con la quale il Gestore comunica la rinuncia all'attuazione degli interventi di modifica proposti nella sopra richiamata istanza di novembre 2017;
- 3 della nuova richiesta di modifica non sostanziale del 02/05/2018, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 6746 con il quale il Gestore chiede di poter attuare i seguenti interventi di modifica:
 - i installazione di due caldaie a gasolio, di potenzialità termica pari a 349 kW cadauna, in sostituzione delle due caldaie a pellet già autorizzate, da 400 kW;
 - ii impiego parziale della caldaia a gasolio (già autorizzata con funzione di back up) di potenzialità pari a 349 kW;
 - iii convogliamento delle arie provenienti dalle vasche dei rifiuti liquidi a un sistema alternativo (filtri a carboni attivi), anziché alle caldaie a pellet, come invece era previsto nell'atto autorizzativo;
 - iv La realizzazione della tensostruttura con una configurazione alternativa rispetto a quella autorizzata in sede di AIA.
- 4 della richiesta di modifica non sostanziale del 31/12/2018, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 19749, con la quale il Gestore chiede di non procedere con l'attuazione della prescrizione

ne di cui all'art. 5, punto 1 dell'allegato A dell'AIA, relativa alla realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali originate dallo stabilimento ed attualmente destinate ad essere allontanate come rifiuti liquidi, così come prescritto nell'atto autorizzativo;

- 5 della nota del Gestore del 10/07/2019, acquisita agli atti con prot. n. 11367, in riscontro alla nota trasmessa da questo ente con prot. n. 10048 del 20/06/2019, con la quale il Gestore richiede il nullaosta per l'adozione di una misura di abbattimento delle emissioni odorose nella fase di carico dell'acqua di colla. Tale misura di abbattimento prevede l'utilizzo di un sistema di scarico a ciclo chiuso dell'acqua di colla verso l'autocisterna, e l'inserimento di un filtro a carboni attivi nella valvola di sfiato dell'autocisterna. Il Gestore ha trasmesso una specifica procedura operativa per lo svolgimento di tale operazione.

ESAMINATA la documentazione tecnica allegata alle sopracitate note, e alle relative integrazioni trasmesse;

VISTA

- la nota prot. n. 8849 del 30/05/2018, con la quale questo ente richiede al Gestore di procedere con delle integrazioni documentale, in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale del 02/05/2018;
- la nota del 11/12/2018, acquisita agli atti con prot. n. 18862, con la quale il Gestore ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste da questo ente con la sopracitata nota;

TENUTO CONTO del parere istruttorio di Arpas - Dipartimento di Oristano (Arpas), prot. n. 9384 del 13/03/2019 nel quale, in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale del Gestore del 02/05/2018, così come integrata con la documentazione acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 18862 del 11/12/2018

- 1 si esprime parere favorevole in relazione ai seguenti interventi:
 - 1.a installazione di due caldaie a gasolio al posto delle due caldaie a pellet già autorizzate, e impiego parziale della caldaia a gasolio (già autorizzata con funzione di back up);
 - 1.b realizzazione della tensostruttura con una configurazione alternativa rispetto a quella autorizzata in sede di AIA: al fine di ridurre le emissioni diffuse e lo spargimento di polveri in fase di caricamento delle farine, si ritiene idoneo il sistema proposto e realizzato dal Gestore, a condizione che qualora non ancora aggiornato il manuale delle istruzioni operative del SGA, le Istruzioni Operative stesse relative alla fase di caricamento farine dovranno tenere conto della modifica proposta.
- 2 si esprime parere negativo in merito alla proposta di convogliamento delle arie provenienti dalle vasche dei rifiuti liquidi a un sistema alternativo (filtri a carboni attivi), anziché alle caldaie, poiché, in considerazione dell'odorigenicità della particolare tipologia di reflui, si ritiene che il sistema di trattamento degli sfiati delle vasche dei rifiuti liquidi con i filtri a carboni attivi non sia idoneo alla tipologia dell'emissione.

CONSIDERATA la nota trasmessa da questo ente al Gestore con prot. n. 4967 del 26/03/2019, con la quale si comunicava in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale del 02/05/2018, in linea con quanto riportato nel parere tecnico di competenza trasmesso da Arpas, con prot. 9384 del 13.03.2019, l'approvazione dell'attuazione degli interventi di cui ai punti **i**, **ii**, **iv** e il parere negativo sull'intervento di modifica di cui al punto **iii** (convogliamento delle arie provenienti dalla vasche dei rifiuti liquidi a un sistema alternativo, filtri a carboni attivi), esplicitati al punto 3 del secondo paragrafo del presente atto.

PRESO ATTO, relativamente alla richiesta di modifica dell'AIA, presentata dal Gestore in data 31/12/2018,

- del verbale dell'incontro tecnico - tenutosi in data 12/02/2019, tra il Servizio Rifiuti e Valutazioni Ambientali, il Servizio Acque Igiene e Profilassi della Provincia di Oristano, e Arpas - Dipartimento di Oristano, presso la sede della Provincia di Oristano - che riporta la necessità di acquisire documen

tazione integrativa al fine di migliore valutazione delle motivazioni alla base della richiesta del Gestore;

- della nota prot. n. 3260 del 27/02/2019, con la quale questo ente richiede al Gestore, in riferimento al contenuto del verbale sopra citato, documentazione integrativa e la verifica degli oneri istruttori dovuti;
- della documentazione trasmessa dal Gestore in data 10/06/2019, acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 9243, con la quale ha provveduto a trasmettere le integrazioni richieste con nota prot. n. 3260 del 27/02/2019

TENUTO CONTO degli ulteriori pareri istruttori espressi da Arpas relativamente alle modifiche presentate dal Gestore. Nello specifico,

- il parere acquisito agli atti in data 27/10/2020 con prot. n. 13826 con il quale, in riferimento alla richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore in data 31/12/2018 si esprime, in accoglimento delle motivazioni presentate dal Gestore parere favorevole all'istanza ritenendo superate le esigenze di realizzazione dell'impianto di depurazione.
- il parere trasmesso con prot. n. 34029 del 27/09/2019 con il quale si esprime parere favorevole, in riferimento alla richiesta di nullaosta del Gestore del 10/07/2019, riguardante l'adozione di una misura di abbattimento delle emissioni odorose nella fase di carico dell'acqua di colla (sistema di scarico a ciclo chiuso dell'acqua di colla verso l'autocisterna, e inserimento di un filtro a carboni attivi nella valvola di sfiato dell'autocisterna);

DATO ATTO che

- che la Dott.ssa Pierangela Obinu, Responsabile del Servizio rifiuti, tutela dell'atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo, responsabile del presente procedimento, con la presente proposta n. **247**
 - tenuto conto della relazione tecnica - acquisita agli atti in data 12/10/2020 con prot. n° 12876, così come successivamente modificata e trasmessa in data 07/12/2020 con prot. n. 16150 redatta dall'Ing. Salvatore Deiana in funzione della convenzione del 21.07.2020 così come da determinazione dirigenziale n. 808 del 15.07.2020 per l'incarico di supporto tecnico specialistico del Servizio rifiuti, tutela dell'atmosfera, inquinamento acustico, valutazioni ambientali e difesa del suolo
 - attesta la regolarità e la correttezza dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto ed esprime parere favorevole al rilascio del presente atto, proponendo l'accoglimento di tutte le richieste di modifiche presentate dal Gestore ad eccezione dell'intervento di modifica di cui al punto **iii** (convogliamento delle arie provenienti dalle vasche dei rifiuti liquidi a un sistema alternativo, filtri a carboni attivi anziché alle caldaie a pellet, come invece era previsto nell'atto autorizzativo) della richiesta presentata in data 02/05/2018 ed acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 6746.
- con la proposta e adozione del presente atto tutti i soggetti coinvolti attestano l'assenza di situazioni di incompatibilità e di condizioni di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e degli art. 6 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D. Lgs. 165/2001 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche - recepito dall'Ente con delibera G.P. n. 13/2014;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'articolo 29 nonies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. le modifiche proposte dal Gestore sono da considerarsi del tipo non sostanziale e pertanto non richiedono il rilascio di una nuova AIA ma l'aggiornamento dell'autorizzazione vigente.

VISTI

- il decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- l'articolo 22, comma 4) della L.R. 11 maggio 2006, n. 4 che individua la Provincia quale Autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- la legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 relativa a “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”;
- i documenti, *Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale* di cui alla delibera G.R. 11.10.2006 n. 43/15, nonché *Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica* di cui alla determinazione ds/da del 16.11.2006 n. 1763/II;
- Il Piano Regionale di gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 73/7 del 20/12/2008 aggiornato con deliberazione n. 69/15 del 23.12.2016.
- D.M. 29-1-2007 *Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'allegato I del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.*

VISTI

- il mandato di pagamento per gli oneri istruttori dovuti, ai sensi dell'Allegato III del DM Ambiente 6 marzo 2018 n. 58, relativo al caso di modifiche non sostanziali, con aggiornamento dell'atto, ma senza approfondimento istruttorio, trasmesso dal Gestore ed acquisito agli atti di questo ente con nota prot. n. 20193 del 27/11/2018, come successivamente integrato con la documentazione acquisita agli atti di questo ente prot. n. 9243 del 10/06/2019;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, acquisita agli atti con prot. n° 12126 del 28/09/2020 resa ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 445/2000 con la quale il Gestore comunica che, come stabilito dall'art 3 del Decreto Interministeriale 10 novembre 2011:
- ha assolto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 per il rilascio dell'autorizzazione richiesta mediante versamento eseguito tramite intermediario convenzionato con rilascio del relativo contrassegno avente numero identificativo 01190594326041 emesso in data 25/09/2020.
- ha provveduto ad annullare la predetta marca;
- si impegna a conservarne l'originale unitamente al presente provvedimento per eventuali controlli da parte delle Amministrazioni competenti, a non riutilizzare la marca da bollo sopra indicata per altri adempimenti.

DATO ATTO che compete al Settore ambiente e attività produttive il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

RITENUTO di dover procedere, in assenza di ulteriori elementi ostativi, all'approvazione delle modifiche proposte dal Gestore;

VISTO

- la DGR n. 23/6 del 20/04/2016 con la quale il dott. Massimo Torrente è stato nominato Amministratore Straordinario della Provincia di Oristano;
- il Decreto dell'Amministratore Straordinario n. 2 del 28/01/2021 con il quale viene prorogato l'incarico ad interim della sottoscritta quale Dirigente del Settore Ambiente e Attività produttive per il periodo dal 01/01/2021 al 28/02/2021.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate e trascritte, in relazione all'Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con determinazione n.973 del 30/06/2017 ss.mm.ii. alla Società Soc. Groil srl (di seguito Gestore), per lo stabilimento situato nella Lottizzazione GA.MA., in Comune di Simaxis (OR),

Art. 1 di non approvare l'intervento di modifica di cui al punto **iii** (convogliamento delle arie provenienti dalla vasche dei rifiuti liquidi a un sistema alternativo, filtri a carboni attivi anziché alle caldaie a pellet, come invece era previsto nell'atto autorizzativo) della richiesta di modifica non sostanziale presentata dal Gestore in data 02/05/2018 ed acquisita agli atti di questo ente con prot. n. 6746.

Art. 2 di approvare gli interventi di modifica non sostanziale, riportati ai punti i; ii e iv della proposta del Gestore, acquisita agli atti di questo Ente, con prot. n. 6746 del 02/05/2018, e successivamente integrata con nota prot. n.18862 dell'11/12/2018, costituiti dai seguenti interventi:

- 1 installazione di due caldaie a gasolio in sostituzione delle due caldaie a pellet già autorizzate, e impiego parziale della caldaia a gasolio (già autorizzata con funzione di back up);
- 2 realizzazione della tensostruttura con una configurazione alternativa rispetto a quella autorizzata in sede di AIA.

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- gli interventi dovranno essere realizzati in conformità al contenuto degli elaborati presentati dal Gestore nelle sopraccitate note;
- in relazione all'intervento n.2, riportato in questo' articolo, il Gestore dovrà procedere con l'aggiornamento del manuale delle istruzioni operative del Sistema di Gestione Ambientale (SGA), tenendo conto di tale modifica nelle Istruzioni Operative relative alla fase di caricamento delle farine;
- in relazione al sopra riportato intervento n.1, il Gestore dovrà procedere con l'aggiornamento del SGA e del PMC;

Art. 3 di sostituire la tabella 1 del quadro emissivo al paragrafo 2 dell'allegato B approvato con la determinazione dirigenziale n. 973 del 30/06/2017 - di seguito riportato:

Tabella 1 - Punti di emissione - Camini

Sigla camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Portata Nm3/h
E10*	Produzione energia termica - caldaia a gasolio	Nessuno	10,00 m	Ø 20 cm 0,03 mq	900
E11	Trattamento aria ambiente di lavoro	Filtro a carboni attivi	10,30 m	Ø 50 cm 0,2 mq	9700
E12*	Produzione energia termica - caldaia a pellet	Nessuno	10,00 m	Ø 20 cm 0,03 mq	250
E13*	Produzione energia termica - caldaia a pellet	Nessuno	10,00 m	Ø 20 cm 0,03 mq	250
E14	Trattamento aria ambiente di lavoro	Scrubber a doppio stadio	8,6 m	Ø 40 cm 0.12 mq	10.000

Note: *emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'articolo 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006.

con la seguente:

Tabella 1 - Punti di emissione - Camini

Sigla camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Sistemi di trattamento	Altezza dal suolo	Area sez. di uscita	Portata Nm3/h
--------------	---	------------------------	-------------------	---------------------	---------------

E10	Produzione energia termica - caldaia a gasolio (back up)	Nessuno	10,00 m	Ø 20 cm 0,03 mq	900
E11	Trattamento aria ambiente di lavoro	Filtro a carboni attivi	10,30 m	Ø 50 cm 0,2 mq	9700
E12	Produzione energia termica - caldaia a gasolio	Nessuno	10,00 m	Ø 20 cm 0,03 mq	250
E13	Produzione energia termica - caldaia a gasolio	Nessuno	10,00 m	Ø 20 cm 0,03 mq	250
E14	Trattamento aria ambiente di lavoro	Scrubber a doppio stadio	8,6 m	Ø 40 cm 0.12 mq	10.000

Art. 4 di sostituire la tabella 3 al paragrafo 2 dell'allegato B approvato con la determinazione dirigenziale n. 973 del 30/06/2017 - di seguito riportato:

Tabella 3 - Valori limite autorizzati emissione convogliati

Camino	Fasi e dispositivi tecnici di provenienza	Inquinanti	Limite autorizzato	% O ₂
E10	caldaia a gasolio	NOx	500 mg /Nm ³	3
		SOx	1700 mg /Nm ³	3
		Polveri totali	150 mg /Nm ³	3
E11*	filtro a carboni attivi	NH ₃	250 mg /Nm ³	-
		H ₂ S	5 mg /Nm ³	-
		Polveri	10 mg /Nm ³	-
E12	caldaia a pellet	Polveri totali	30 mg /Nm ³	11
		Monossido di carbonio	250 mg /Nm ³	
		NOx	300 mg /Nm ³	
		SOx	Assenti	
E13	caldaia a pellet	Polveri totali	30 mg /Nm ³	11
		Monossido di carbonio	250 mg /Nm ³	
		NOx	300 mg /Nm ³	
		SOx	Assenti	
E14*	scrubber a doppio stadio	NH ₃	250 mg /Nm ³	-
		H ₂ S	5 mg /Nm ³	-
		Polveri	10 mg /Nm ³	-

Tab Note: *non è previsto il loro funzionamento in contemporaneo.

con la seguente:

Tabella 3 - Valori limite autorizzati emissione convogliati

Camino	Fasi e	Inquinanti	Limite autorizzato	% O ₂
--------	--------	------------	--------------------	------------------

		<i>dispositivi tecnici di provenienza</i>		
E10	caldaia a gasolio	NOx	500 mg /Nm ³	3
		SOx	1700 mg /Nm ³	3
		Polveri totali	150 mg /Nm ³	3
E11*	filtro a carboni attivi	NH ₃	250 mg /Nm ³	-
		H ₂ S	5 mg /Nm ³	-
		Polveri	10 mg /Nm ³	-
E12	caldaia a gasolio	NOx	500 mg /Nm ³	3
		SOx	1700 mg /Nm ³	3
		Polveri totali	150 mg /Nm ³	3
E13	caldaia a gasolio	NOx	500 mg /Nm ³	3
		SOx	1700 mg /Nm ³	3
		Polveri totali	150 mg /Nm ³	3
E14*	scrubber a doppio stadio	NH ₃	250 mg /Nm ³	-
		H ₂ S	5 mg /Nm ³	-
		Polveri	10 mg /Nm ³	-

Note: *non è previsto il loro funzionamento in contemporaneo.

Art. 5 di modificare gli artt. 7 e 8 dell'allegato A della determinazione n. 973 del 30/06/2017 come di seguito riportato:

art. 7 "prescrizioni per la messa a regime" aggiungere il seguente punto:

2 "Il Gestore è tenuto a seguire, per la messa a regime della caldaie a gasolio, le prescrizioni di seguito riportate:

- a La data della messa in esercizio e quella della messa a regime dovranno essere comunicate con almeno 15 giorni di anticipo a questo Servizio ed all'Arpas Dipartimento di Oristano.
- b La messa a regime degli impianti dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di messa in esercizio comunicata dal Gestore a questo Servizio della Provincia di Oristano così come disposto dall'art.269 comma 6 del D.Lgs. 152/2006.
- c Nel caso il Gestore abbia necessità di apportare variazioni relative alla data di messa a regime dell'impianto dovrà presentare specifica e documentata comunicazione a questo Servizio della Provincia di Oristano.
- d Il Gestore entro i 30 giorni dalla messa a regime dovrà effettuare un controllo analitico delle emissioni determinando i parametri previsti nel quadro emissivo riportato nella tabella 3 al paragrafo 2 .

art. 8 "controlli analitici antecedenti l'approvazione del PMC" aggiungere al punto b. la seguente prescrizione :

- 1.v Il Gestore dovrà, dopo la messa a regime, effettuare, con cadenza annuale, gli autocontrolli sui punti emissione E10 - E12 - E13.

Art. 6 di approvare la modifica non sostanziale proposta dal Gestore, acquisita agli atti di questo Ente, con prot. n. 19749 del 31/12/2018, e successivamente integrata con le note prot. n. 9243 del 10/06/2019, con la quale il Gestore chiede di non procedere con l'attuazione della prescrizione di cui all'art. 5, punto 1 dell'allegato A dell'AIA, relativa alla realizzazione di un impianto di depurazione per il trattamento delle acque reflue industriali originate dallo stabilimento.

Relativamente a tale modifica il Gestore dovrà avere cura di allontanare le acque reflue industriali originate dallo stabilimento come rifiuti liquidi, nel rispetto del presente atto e in conformità ai contenuti e prescrizioni riportati nell'AIA.

Art. 7 di concedere il nullaosta per l'utilizzo della misura di abbattimento delle emissioni odorose relative alla fase di scarico dell'acqua di colla dai silos all'autocisterna, in riferimento alla richiesta trasmessa dal Gestore a questo ente con prot. 11367 del 10/07/2019, a condizione che tale operazione venga eseguita nel rispetto della procedura operativa allegata alla sopraccitata nota;

Art. 8 Il Gestore dovrà procedere con la revisione e la trasmissione alla Provincia e all'Arpas, entro **60 giorni** dal ricevimento del presente atto, dei seguenti elaborati:

- del manuale delle gestioni operative del SGA, in recepimento dei seguenti punti:
 - l'aggiornamento delle istruzioni operative relative alla fase di caricamento delle farine, in riferimento all'intervento di cui all'Art. 2, punto 2 del presente atto;
 - l'integrazione dell'istruzione operativa in riferimento all'intervento di cui all'Art. 7 del presente atto;
- del proprio PMC, acquisito agli atti di questo ente con prot.10333 del 02.07.2018 ss.mm.ii., in recepimento delle modifiche impiantistiche approvate dal presente atto;

Art. 9 di confermare tutte le condizioni e prescrizioni dell'AIA impartite con provvedimento n. 973 del 30/06/2017 e ss. mm. ii., laddove non in contrasto con il presente provvedimento;

Art. 10 sono fatte le salve tutte le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti ed Organismi nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia;

Art. 11 in caso di inosservanza da parte del Gestore di quanto riportato nel presente atto si procederà con quanto previsto all'articolo 29-decies comma 9 e all'articolo 29-quattordices del D.Lgs 152/06 e ss. mm. ii.;

Art. 12 l'eventuale richiesta di revisione della presente determinazione dovrà essere indirizzata al Settore Ambiente e Attività Produttive della Provincia di Oristano;

Art. 13 il presente atto è impugnabile con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, secondo le modalità ed i termini previsti dalla Legge, da qualsiasi soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse, in conformità a quanto previsto dal comma 12, dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;

Art. 14 il presente provvedimento è pubblicato, per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, sull'Albo Pretorio *on line* della Provincia. Ai sensi degli artt. 29 quater, comma 13, e 29 decies comma 2, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, copia del presente provvedimento è messo a disposizione del pubblico presso il sito istituzionale della Provincia di Oristano "<http://www.provincia.or.it>", nonché presso gli uffici della Provincia di Oristano - via Carducci, n. 42;

Art. 15 la presente determinazione verrà trasmessa alla Società Groil srl, alla Cogen srl, all'Assessorato Difesa Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, all'ARPAS Dipartimento di Oristano e al Comune di Simaxis, all'ATS Sardegna.

DI DARE ATTO che con la sottoscrizione del presente atto viene espresso il parere favorevole sulla regolarità amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento dei controlli.

Oristano li, 02/02/2021

IL DIRIGENTE
IACUZZI ANNA PAOLA MARIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Redattore: OBINU PIERANGELA
Funzionario: OBINU PIERANGELA
Dirigente: IACUZZI ANNA PAOLA MARIA